



**UNIVERSITÀ
DEL SALENTO**

RIPARTIZIONE DIDATTICA
E SERVIZI AGLI STUDENTI

UFFICIO CAREER SERVICE

Campus Universitario Ecotekne
Centro Congressi
Ufficio Career Service
Via per Monteroni - 73100 - Lecce
T +39 0832 - 29 9214 - 9239 - 9203
Job Placement-Università del
Salento

Lecce, 16 SET 2019
Prot. 1555 81
Classif. III/14

Spett.le
**UNIONE COMUNI MODENESI
AREA NORD
VIA GIOVANNI GIOLITTI N 22
41037 - MIRANDOLA (MO)**

Oggetto: Trasmissione convenzione UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD

Con la presente si trasmette una copia della convenzione in originale stipulata tra **UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD** e Università del Salento firmata dal Referente del Rettore al Job Placement Prof. Angelo Salento.

Si chiede cortesemente di restituire a questo ufficio L'ORIGINALE della convenzione, sottoscritta dal ^{RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE GIURIDICO} rappresentante legale, per posta ordinaria al seguente indirizzo: Dario Corliano, Campus Universitario Ecotekne Centro Congressi Uff. Career Service, Via per Monteroni 73100 - Lecce o inviata tramite PEC: amministrazione.centrale@cert-unile.it

Nel dare attuazione alla Convenzione si tenga presente che la richiesta di attivazione dei tirocini deve essere effettuata nel rispetto dei limiti indicati dall'art.1 del D.M. 142/1998, infatti "i datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione all'attività dell'azienda, nei limiti di seguito indicati: aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante; con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente; con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente".

Si ringrazia anticipatamente e si porgono distinti saluti.

**IL CAPO UFFICIO
CAREER SERVICE
(Maria Dahieta Ingrosso)**



UNIVERSITÀ
DI SALENTO

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(UCS del 06/09/2019)

TRA

L'Università del Salento, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Prof. Vincenzo Zara nato a Spongano (LE) il 22-05-1959, P.I. 00646640755, C.F. 80008870752 domiciliato per la carica di Rettore presso la sede dell'Università del Salento, Piazzetta Tancredi n.7 - 73100 Lecce, autorizzato alla stipula di Convenzioni per il tirocinio e la formazione e, nello specifico, alla sottoscrizione del presente atto con delibera del Senato Accademico n.190 del 16/07/1998, come modificato con DR n.32 del 24/11/1998, con D.R. 511 del 06/03/07 e successivamente con delibera del SA n. 19 del 28/01/2014 e del CdA n. 20 del 10/02/2014

E

unione comuni modenese area nord con sede sociale in ^{MEDOLLA} MIRANDOLA (MO) cap ⁴¹⁰³⁶ 41037 alla via ^{VIA SAN GEMINIANO} Via Giovanni Giolitti n. 22, d'ora in poi chiamato 'soggetto ospitante', Partita IVA 02900760360 Legale rappresentante ^{RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE QUADRO} SIMONA RONCADI nato a MIRANDOLA (MO) in data 26/10/1970 e residente in MEDOLLA (MO) alla via VIA SAN GEMINIANO n 5

PREMESSO

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi le Università richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859.

Si conviene quanto segue:

cy
L

ART. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture alcuni soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta dell'Università del Salento e ad assolvere agli adempimenti previsti dall'art. 5 del D.M. 25/03/1998 n.142.

ART. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

ART. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

ART. 4

1. Il soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché, per la Responsabilità Civile, presso compagnie assicurative

operanti nel settore. In caso di incidenti durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta) ed al soggetto promotore.

2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle Rappresentanze Sindacali Aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

ART. 5

La presente convenzione ha validità di due anni dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata su espressa volontà delle parti. Ciascuna delle parti può recedere dalla Convenzione nel caso in cui si realizzino gravi e ripetute irregolarità nello svolgimento del tirocinio, debitamente documentate.

ART. 6

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali ") e del Regolamento UE 2016/679, gli Enti prestano il consenso al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse al presente accordo. Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.

Li,.....

16 SET 2019

Li,.....

L'Azienda UCMAN
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONAL
QUALIFICATO
(.....)

"L'Università del Salento"
"Il Rettore"



IL REFERENTE PER IL JOB PLACEMENT
(Prof. Angelo Salento)